

REGIONE PIEMONTE BU27S6 08/07/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2020, n. 1-1602

Attuazione dell'art.18 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19".

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano che l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno a cittadini e imprese;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;

ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, in particolare, sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 dello stesso D.P.C.M., modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020;

i suddetti provvedimenti riportano diverse misure volte ad assicurare, tra l'altro, un adeguato sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

con la "Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) pubblicata sulla GUUE C 91 del 20 marzo 2020, come modificata dalla Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01) pubblicata sulla GUUE C 112 del 4 aprile 2020" (di seguito, "Quadro Temporaneo") e dalla Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03) pubblicata sulla GUUE del 13 maggio 2020, la Commissione europea ha avviato le procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 107.3.b del TFUE che consentono agli Stati Membri, a seguito della notificazione e approvazione di specifici regimi di aiuto, di assicurare la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia Covid - 19;

in tale ambito, al fine di consentire alle Regioni di adottare specifiche misure attuative del Quadro Temporaneo, lo Stato italiano con l'adozione del "Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in GURI n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) ha previsto l'istituzione, al Capo II, del "Regime Quadro della disciplina degli aiuti".

In ottemperanza dell'art. 61 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, Decreto Rilancio) lo Stato italiano ha provveduto a notificare le misure di aiuto previste nel Capo II successivamente approvate dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 relativa al regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 "Regime Quadro".

Dato atto che:

- al fine di favorire la ripartenza dell'attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio regionale, in considerazione dell'emergenza da Covid-19 la Regione Piemonte ha stanziato all'art. 18 della L.R.13 29 maggio 2020, per l'esercizio 2020 euro 26.000.000,00 (ventiseimilioni) a favore dei comuni a copertura parziale o totale del contributo del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dovuto da imprese e/o cittadini.
- l'art. 18 comma 3 dispone che per la quota del contributo dovuta dalle imprese, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Ritenuto, per la struttura della misura di aiuto istituita, di applicare il solo utilizzo della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo come disciplinata dall'art. 54 del Decreto Rilancio e dalla decisione SA.57021 e che, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Rilancio, l'aiuto potrà essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Dato atto che ai sensi dell'art.18 comma 2 della LR n. 13 del 29 maggio 2020

- il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione come determinato dal Comune in relazione all'istanza edilizia, può essere oggetto di copertura dalla Regione Piemonte fino a un massimo di euro 50.000,00 e comunque non può superare il cinquanta per cento per interventi di nuova edificazione mentre raggiunge il cento per cento negli interventi sul patrimonio edilizio esistente;
- sono esclusi i contributi di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

Considerato che:

- per attuare quanto stabilito dall'art 18 della LR n. 13 del 29 maggio 2020 è necessario definire i criteri e i requisiti per la concessione dei contributi regionali come indicato nell'allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- in attuazione di quanto disposto dal Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), e dagli artt. 61 e 63 del Decreto Rilancio occorre provvedere alla registrazione della misura di aiuto e dei singoli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), dando atto che le caratteristiche dell'aiuto possono rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del citato Decreto.

Dato atto che:

- Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di *in-house providing* strumentale ai sensi della l.r. n. 17/2007:
 - persegue, esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
 - dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un sistema di contabilità analitica;
 - ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del

D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto e abbuoni di interesse;

Ritenuto

1. di demandare, previo esperimento della procedura prevista dalla Convenzione approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010 a Finpiemonte S.p.a. lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’attuazione della misura del contributo e, in particolare:
 - a. la responsabilità della gestione della misura, con particolare riferimento agli aspetti connessi agli aiuti di stato alle imprese;
 - b. l’attività di verifica relative agli adempimenti di cui al DM 31.05.2017 e del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 in materia di aiuti di stato alle imprese;
 - c. la gestione dei contributi e dei pagamenti tramite apposita piattaforma informatica da predisporre per le finalità sopra descritte;
 - d. i controlli e il recupero degli eventuali crediti nei confronti dei comuni e dei richiedenti, in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17-2516/2015, nonché alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante “Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di ‘*in house-providing* strumentale’, così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 e alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 ‘Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)’ e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018 della Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della D.G.R. stessa;
2. di stanziare per lo svolgimento delle attività sopra descritte un importo massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila) che trova copertura sul capitolo 172992 del bilancio gestionale finanziario 2020-2022, Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione – Programma 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie, fiscali e affari esteri;
3. di demandare alla Direzione A1600A, l’attivazione del bando inerente la misura di cui all’art. 18 della Lr 13 del 29 maggio 2020 e l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per l’erogazione dei citati contributi pari ad euro 26.000.000,00 (ventiseimilioni) sono stanziate per € 20.000.000,00 (ventimilioni) sul capitolo 222481 e per € 6.000.000,00 (sei milioni) sul capitolo 222482 del bilancio gestionale finanziario 2020–2022 annualità 2020 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 0801 Urbanistica e assetto del territorio;

Dato atto che

- i criteri e le modalità di richiesta ed erogazione del contributo descritti nell’allegato 1 sono stati condivisi con ANCI, ANCPI e UNCEM nell’incontro del 10 giugno 2020;
- è stato acquisito altresì dalle suddette associazioni dei comuni, l’impegno a coadiuvare la Regione Piemonte per gli aspetti di competenza dei Comuni;

Sentita la Commissione consiliare competente nella seduta del 29.06.2020 che ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.;

visto l’art. 18 della LR 13 del 29 maggio 2020;

vista la legge regionale n. 16 del 4 ottobre 2018;

vista la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la legge regionale n. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 13 -1479 del 5 giugno 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";

la Giunta Regionale con voti unanimi

delibera

1. di approvare i criteri per la concessione dei contributi a favore di cittadini e imprese relativi al costo di costruzione per i titoli abilitativi richiesti in attuazione dell'art.18 della L.R. 13 del 29 maggio 2020 secondo quanto indicato nell'allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che - in attuazione di quanto disposto dal Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), e dagli artt. 61 e 63 del Decreto Rilancio - si provvederà alla registrazione della misura di aiuto e dei singoli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), dando atto che le caratteristiche dell'aiuto possono rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del citato Decreto;
3. di demandare, previo esperimento della procedura prevista dalla Convenzione approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010 a Finpiemonte S.p.a. lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della misura del contributo e, in particolare:
 - a. la responsabilità della gestione della misura, con particolare riferimento agli aspetti connessi agli aiuti di stato alle imprese;
 - b. l'attività di verifica relative agli adempimenti di cui al DM 31.05.2017 e del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 in materia di aiuti di stato alle imprese;
 - c. la gestione dei contributi e dei pagamenti tramite apposita piattaforma informatica da predisporre per le finalità sopra descritte;
 - d. i controlli e il recupero degli eventuali crediti nei confronti dei comuni e dei richiedenti, in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17-2516/2015, nonché alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di 'in house-providing strumentale', così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 e alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 'Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs

50/2016 e s.m.i.)'e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018 della Direzione Segretariato Generale approvata in attuazione della D.G.R. stessa;

4. di stanziare per lo svolgimento delle attività sopra descritte un importo massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila) che trova copertura sul capitolo 172992 del bilancio gestionale finanziario 2020-2022, Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione – Programma 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie, fiscali e affari esteri;
5. di demandare alla Direzione A1600A l'attivazione del bando inerente la misura di cui all'art. 18 della L.R. 13 del 29 maggio 2020 e l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
6. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei citati contributi pari ad euro 26.000.000,00 (ventiseimilioni) sono stanziare sui capitoli 222881 e 222482 del bilancio gestionale finanziario 2020-2022 annualità 2020, Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 0801 Urbanistica e assetto del territorio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e sul sito Amministrazione Trasparente della Regione Piemonte ex art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

CRITERI E REQUISITI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA Legge regionale 29 MAGGIO 2020, n.13.

La misura regionale per il rilancio degli investimenti in edilizia, prevede uno stanziamento di ventisei milioni di euro a copertura totale o parziale del contributo del costo di costruzione dovuto da imprese o privati, come determinato dal Comune in relazione alla tipologia di intervento edilizio, fino a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila).

Tale copertura ai sensi del comma 2 dell'art.18 della l.r. 13/2020 non può superare il 50 per cento per la nuova edificazione e raggiunge il 100 per cento negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

1. Tipologia di interventi ammessi

Per interventi sul **patrimonio edilizio esistente**, ammessi a contributo regionale nella misura del 100% nel limite dei 50.000,00 euro, si intendono quelli di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e dell'art.13 comma 2 della l.r. n.56/1977, come di seguito specificato:

1. manutenzione straordinaria
2. ristrutturazione edilizia
3. restauro e risanamento conservativo
4. sostituzione edilizia

Rientrano, inoltre, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente tutti gli interventi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"), articolo 5, commi da 9 a 14, e alla legge regionale n. 16 del 04 ottobre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).

Gli interventi di **nuova costruzione** ad esclusione di quelli elencati al punto precedente sono ammessi al contributo regionale nella misura del 50% nel limite dei 50.000,00 euro.

Per la copertura regionale della quota del contributo del costo di costruzione dovuta dalle imprese, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

La quota del contributo non coperta dallo stanziamento regionale (sia in caso di raggiungimento della soglia definita dall'art.18 comma 2 che nel caso di superamento delle soglie del quadro temporaneo di cui alla Comunicazione C (2020) 1863 final) rimane in capo al titolare dell'intervento che la corrisponde al Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2) Requisiti per l'ammissione al contributo

Possono beneficiare del contributo regionale le istanze edilizie (CILA, SCIA, PdC), presentate ai Comuni della Regione Piemonte nel periodo compreso tra il **29 maggio 2020 ed il 30 novembre 2020**.

Le richieste dovranno essere presentate su apposita piattaforma informatica entro le ore 24 del 30 novembre 2020.

Può essere ammessa una sola domanda per titolare di istanza edilizia.

Le imprese devono dichiarare, al momento della domanda di contributo, di non essere in contrasto con quanto indicato al comma 3 dell'art. 18 della l.r.13/2020 e, pertanto, con le disposizioni contenute nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione come disciplinata dal Capo II del Decreto Rilancio e dalla decisione SA.57021.

3) Criteri per l'ammissione al contributo

Le domande di contributo dovranno essere presentate, entro il termine del 30 novembre 2020, da **professionisti abilitati per la presentazione di istanze edilizie** a nome e per conto di privati e imprese sulla piattaforma informatizzata e saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Sono esclusi dalla presente misura:

- a) i contributi sul costo di costruzione derivanti da sanzioni o in esito a procedimenti di sanatoria;
- b) i contributi di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

L'erogazione del contributo regionale verrà fatta a cura della Regione Piemonte o altro soggetto incaricato, una volta conclusa l'istruttoria/procedimento delle istanze edilizie (con esito positivo) a cura del Comune come descritto al successivo punto 4).

4) Descrizione del procedimento

Il privato/impresa al momento del deposito dell'istanza edilizia al Comune o, comunque, prima della presentazione della domanda di contributo deve obbligatoriamente informare il Comune di avvalersi dell'agevolazione prevista dal comma 2 dell'art.18 della l.r.13/2020 affinché quest'ultimo sia a conoscenza della procedura in atto e possa concluderla.

Il professionista incaricato e debitamente delegato, inoltra richiesta di contributo esclusivamente compilando l'apposito modello su piattaforma informatica, messa a disposizione dalla Regione Piemonte e allega i seguenti documenti:

1. copia dell'istanza edilizia presentata al Comune
2. delega, a firma del titolare dell'istanza edilizia, a favore del professionista per il caricamento della richiesta di contributo sulla piattaforma informatica
3. la dichiarazione sugli aiuti di Stato, nel caso di istanza a nome e per conto di imprese
4. la dichiarazione, a firma del professionista, con il calcolo del contributo sul costo di costruzione;

Il Comune sede dell'intervento a conclusione dell'istruttoria/procedimento con esito positivo della SCIA e del PdC, o ad avvenuto ricevimento della CILA, esclusivamente tramite la piattaforma informatica con apposito codice operatore, richiama l'istanza, inserisce il costo di costruzione, valida i dati relativi al tipo di intervento e al titolare dell'istanza edilizia di cui sopra.



In caso di verifica negativa della corrispondenza del titolare del titolo edilizio e dell'istanza di contributo, il Comune non procede con il caricamento dell'importo del costo di costruzione definitivo e segnala sulla piattaforma l'irregolarità dell'istanza; a seguito di tale segnalazione l'istanza è respinta.

La Regione Piemonte o altro soggetto appositamente incaricato, ad esito positivo dell'istruttoria, erogherà al Comune l'importo del contributo del costo di costruzione dovuto in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla conferma.

I Comuni verranno invitati a indicare preventivamente i soggetti abilitati ad operare sulla piattaforma ed il codice IBAN in cui dovrà essere versato il contributo.

Si specifica che l'importo di contributo erogato è sempre il minore fra quello inserito nella domanda di contributo presentata dal professionista e quello calcolato dal Comune; in caso di erogazione di importo di contributo da parte della Regione o altro soggetto incaricato, inferiore a quello inserito nella domanda, il Comune dovrà attivarsi mediante proprie procedure per esigere la parte restante.

Il termine perentorio per la conferma dell'importo del costo di costruzione da parte del Comune è fissato in ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31.12.2022; le conferme effettuate oltre tale termine non saranno più accettate e la richiesta di contributo sarà automaticamente respinta.

I Comuni, inoltre, devono trasmettere alla Regione Piemonte non oltre 30 giorni dal termine dei lavori oggetto dell'istanza edilizia, l'importo del costo costruzione a consuntivo delle opere effettivamente realizzate.

In caso di importo a consuntivo inferiore a quello erogato, il Comune dovrà restituire la differenza alla Regione entro i successivi sessanta giorni dall'avvenuta verifica del calcolo del costo di costruzione.

5) Controlli

Sarà effettuato un controllo "a campione" sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e in caso di esito negativo sarà disposta la revoca del contributo stesso.

Tutte le dichiarazioni relative agli aiuti di stato saranno oggetto di controllo regionale.

Se a seguito di verifica presso il Registro Nazionale degli Aiuti risulterà che l'impresa ha superato l'importo massimo di cui alla Comunicazione C (2020) 1863 final, la Regione o altro soggetto incaricato, revocherà il contributo, provvederà al recupero dello stesso nonché all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

